

**Allegato****Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche****Art. 1** Campo di applicazione

Il contratto è applicabile alle aziende del settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche.

**Art. 2** Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 19.00
- personale qualificato fr. 21.35
- impiegati di commercio:
  - impiegato generico fr. 20.06
  - impiegato operativo fr. 21.67
  - impiegato responsabile fr. 24.64

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33 % per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza
- 3.6 % per 9 giorni festivi.

**Art. 3** Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

**Art. 4** Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

**Art. 5** Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche. Il contratto ha una validità di 3 anni.

---

**Decreto del Consiglio di Stato  
concernente il contratto normale di lavoro per i centri fitness**

(del 24 febbraio 2021)

**IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

considerati i controlli effettuati nel corso del 2020 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore dei centri fitness;

preso atto che la Commissione tripartita ha deciso, nelle sedute del 19 giugno 2020 e del 18 dicembre 2020, di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, per un periodo di 3 anni, a partire dal 1° marzo 2021;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale n. 4/2021 del 15 gennaio 2021 del contratto normale di lavoro per i centri fitness;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

### **decreta:**

#### **I**

Il contratto normale di lavoro per centri fitness entra in vigore a partire dal 1° marzo 2021 fino al 31 dicembre 2023.

#### **II**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 24 febbraio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

### **Allegato**

## **Contratto normale di lavoro per in centri fitness**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Art. 2 Importo salario minimo:

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

Personale addetto al fitness:

– Istruttore di fitness	fr. 19.50
– Personal trainer	fr. 22.55
– Club manager	fr. 26.15
– Insegnante corsi di gruppo	fr. 31.50

Impiegati di commercio:

– impiegato generico	fr. 20.06
– impiegato operativo	fr. 21.67
– impiegato responsabile	fr. 24.64

Addetti alle pulizie:

– non qualificato	fr. 19.00
– qualificato	fr. 21.35

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

– 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza

– 3.6% per 9 giorni festivi

#### Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi per il personale addetto al fitness e alle pulizie saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

#### Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

#### Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i centri fitness. Il contratto ha una validità di 3 anni.

---

## Regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione del 2 dicembre 2020; modifica

(del 24 febbraio 2021)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

#### **decreta:**

#### **I**

Il regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività di integrazione del 2 dicembre 2020 è modificato come segue:

#### **Art. 13 cpv. 1 primo periodo e 4**

<sup>1</sup>Negli istituti scolastici con almeno 26 sezioni il Comune, (...).

<sup>4</sup>La stipulazione della convenzione di cui ai cpv. 1-3 è di competenza del Dipartimento per la parte cantonale e del Municipio per la parte comunale.

#### **II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2021.

Bellinzona, 24 febbraio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**